



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE



CIRCOLARE INFORMATIVA: MAGGIO 2017

MANOVRA CORRETTIVA APRILE 2017 – NUOVI LIMITI PER VISTO DI CONFORMITÀ CREDITI COMPENSABILI

E' stata prevista la riduzione da 15mila a 5mila euro del limite al di sopra del quale, per poter compensare, sarà necessario il visto di conformità per ogni tipo di credito già a partire dalle dichiarazioni redditi 2017 /sul 2016, tranne che per la dichiarazioni iva la cui modifica avrà effetto dal 2018.

La nuova norma interessa le dichiarazioni dei redditi, l'Irap e l'Iva annuale.

Nessun obbligo in tema di visto di conformità è stato introdotto, invece, nel caso di invio del modello Iva TR (credito iva trimestrale), nell'ipotesi di utilizzo in compensazione di somme scaturenti dall'invio della dichiarazione trimestrale.

Ma mentre per l'Iva annuale, con ogni probabilità, se ne riparlerà ormai per l'anno 2018 (i modelli 2017 sono stati già inviati entro lo scorso 28 febbraio), per redditi e Irap gli operatori del settore saranno chiamati a confrontarsi con le nuove regole già dai prossimi giorni con riferimento alle dichiarazioni 2017 aventi a oggetto l'annualità d'imposta 2016.

Nulla varia per l'utilizzo del credito:

- per l'iva occorre presentare preventivamente la dichiarazione, sarà poi possibile compensare dal 16 del mese successivo.
- per tutti gli altri crediti invece l'utilizzo si può fare sempre anche prima di presentare la dichiarazione.

OBBLIGO DI ENTRATEL PER OGNI COMPENSAZIONE DI QUALUNQUE IMPORTO PER I SOGGETTI IVA

L'ulteriore importante novità del decreto correttivo riguarda l'obbligatorietà dell'utilizzo del canale telematico per ogni tipologia di compensazione riguardante i soggetti titolari di partita Iva.

Dal tenore letterale della nuova norma si evince che, per questi soggetti sarà esteso, anche alle compensazioni degli importi a credito relativi alle imposte sui redditi, Irap, ritenute, addizionali, imposte sostitutive e crediti di imposta da indicare nel quadro RU, l'obbligo dell'utilizzo dei canali telematici delle Entrate, finora previsto solo per l'Iva. Ma non solo. Dalla prevista abrogazione anche dell'originario limite di importo pari «a 5mila euro» ne scaturisce che tutte le compensazioni (e non più solo quelle superiori a 5mila euro o in casi di F24 a saldo zero) dovranno ora viaggiare per i titolari di partita Iva tramite i servizi telematici delle Entrate.

LIMITE DI 5000 EURO PER OGNI TIPOLOGIA DI CREDITO – non si fa il cumulo.

Inoltre, va ribadito che il nuovo limite di 5mila euro superato il quale ora scatta l'obbligo del visto di conformità sarà da riferirsi, come in passato, alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione: il limite scatta, infatti, con riferimento al singolo codice tributo e non cumulativamente in relazione alla dichiarazione presentata.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A



ASSUNZIONE DI LAVORATORI NON COMUNITARI: DEFINITI I FLUSSI 2017

Flussi 2017: per quanto riguarda il lavoro non stagionale e autonomo (13.850 ingressi); i datori di lavoro interessati possono inviare le domande di nulla osta, esclusivamente con modalità telematiche, dal 20 marzo 2017 al 31 dicembre 2017. L'applicativo per la compilazione e l'invio delle domande di nulla osta è disponibile, sul sito del Ministero dell'Interno, all'indirizzo <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it>.

CARTELLE EQUITALIA - ATTENZIONE AI DEBITI PRESCRITTI

Ruoli prescritti dopo cinque anni. Chi non si è avvalso della rottamazione delle cartelle deve verificare se i crediti del Fisco o degli altri enti impositori sono prescritti. Deve cioè tenere conto del fatto che, dopo cinque anni di silenzio da parte dell'ente impositore, sono di fatto "cancellati" i crediti risultanti dalle cartelle di pagamento. Per la Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 23397/16, depositata il 17 novembre 2016, le pretese della Pubblica amministrazione, agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni, Regioni, e altri enti impositori, si prescrivono nel termine "breve" di cinque anni, con l'eccezione dei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo. Il credito, dopo cinque anni, è prescritto anche se il contribuente ha presentato ricorso contro la cartella dopo i termini previsti dalla legge, di norma, entro 60 giorni dalla notifica e, quindi, la cartella si è resa definitiva.

SPLIT PAYMENT PRESTAZIONI VERSO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ESTESO AI PROFESSIONISTI

Split payment per prestazioni verso la pubblica amministrazione - obbligo esteso anche per i prestatori soggetti a ritenuta (professionisti, agenti, artisti etc) e alle prestazioni di agenzia e intermediazione.

Dal 1° luglio 2017 lo split payment amplia la sfera applicativa sia per gli acquirenti di beni e servizi sia per i cedenti e prestatori di beni e servizi.

La modifica della normativa coinvolgerà nel regime dello split tutti i soggetti per le fatture emesse nei confronti dei destinatari indicati dalla norma, senza operare distinzioni per coloro che oggi ne sono esclusi in quanto emettono fatture con assoggettamento a ritenuta.

I nuovi soggetti coinvolti nello split payment:

- artisti
- professionisti
- autori e inventori
- agenti e rappresentanti di commercio, mediatori
- titolari di royalties.



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

CREDITO RICERCA E SVILUPPO SENZA DISTINZIONI

Dal 2017 beneficio per gli addetti alla ricerca e non solo per chi è altamente qualificato.

Via libera al credito ricerca e sviluppo in misura piena per tutte le spese del personale impiegato nelle attività di ricerca, a prescindere dal titolo di studio. A partire dal 2017 rientrano pertanto a pieno titolo nell'agevolazione, sia le spese per il personale «altamente qualificato» che «non altamente qualificato» inteso non solo quale personale “tecnico” in senso stretto (tecnici di laboratorio), ma come personale che svolge attività connesse con l'attività di ricerca. È quanto emerge dalla circolare 13/E/2017 emanata da Entrate e Mise.

La legge di Bilancio ha esteso il beneficio a tutto il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, a prescindere dalla qualifica di «personale altamente qualificato». La modifica consente di superare la normativa previgente che peraltro aveva già formato oggetto di un'interpretazione estensiva da parte delle Entrate, che avevano fatto rientrare le spese per il personale “tecnico” nella categoria delle «competenze tecniche» (circolare 5/E/2016).

PIGNORAMENTI IMMOBILIARI –Art. 8 manovra correttiva aprile 2017

In base alla nuova disposizione l'Agente della riscossione non può attivare la procedura espropriativa immobiliare di cui all'art. 76, DPR n. 602/73 nel caso in cui i valori catastali delle unità immobiliari ad uso abitativo del contribuente, diverse dall'abitazione principale, non siano superiori a € 120.000.

LE NOVITÀ DELLA “MANOVRA CORRETTIVA” IN SINTESI

Con la recente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sono entrate in vigore a decorrere dal 24.4.2017 le novità dello specifico Decreto contenente la c.d. “Manovra correttiva”.

Tra le novità fiscali si segnala:

- l'estensione dall'1.7.2017 dello split payment ai lavoratori autonomi;
- la riduzione del termine per l'esercizio della detrazione dell'IVA a credito (solo entro il 31/12 dell'anno stesso);
- la riduzione a € 5.000 del limite di utilizzo del credito tributario che richiede il visto di conformità;
- l'applicazione della cedolare secca del 21% alle locazioni brevi (durata max 30gg);
- l'introduzione di una nuova modalità di determinazione della base ACE dal 2017;
- la definizione agevolata delle liti pendenti al 31.12.2016;
- l'eliminazione dall'agevolazione “Patent box” dei redditi derivanti dall'utilizzo di marchi d'impresa;
- l'introduzione del regime fiscale applicabile alle riserve IRI in caso di uscita dal regime (credito imposta del 24%)

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

REGIME FISCALE LOCAZIONI BREVI- MAX 30 GG –Art. 4 – manovra correttiva aprile 2017

I redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a decorrere dall'1.6.2017, sono assoggettati a cedolare secca con l'aliquota del 21% in caso di opzione.

Per locazioni brevi si intendono i contratti di immobili ad uso abitativo di **durata non superiore a 30 giorni**, compresi quelli che prevedono servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche private, direttamente o tramite intermediari immobiliari, anche tramite la gestione di portali online.

Il regime fiscale in esame è applicabile anche ai corrispettivi lordi derivanti da contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi aventi le caratteristiche sopra accennate.

Gli intermediari immobiliari (AGENZIE IMMOBILIARI) che, anche tramite la gestione di portali online:

- mettono in contatto le persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i dati dei predetti contratti conclusi per il loro tramite.

All'omessa / incompleta / infedele comunicazione dei dati è applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000 (art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/97). La sanzione è ridotta da € 125 a € 1.000 se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, la comunicazione è corretta;

- incassano i canoni / corrispettivi relativi ai suddetti contratti operano una ritenuta alla fonte del 21%.

Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per la cedolare secca la ritenuta così operata si considera a titolo di acconto.

ABROGAZIONE STUDI DI SETTORE - INTRODUZIONE DEGLI ISA I NUOVI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ

Come previsto dal Decreto "Collegato alla Finanziaria 2017" a decorrere dal 2017 entreranno in vigore gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) che sostituiranno gli attuali studi di settore.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate, congiuntamente con la Sose spa, ha annunciato l'approvazione, entro dicembre 2017, dei primi 70 ISA riguardanti 8 settori economici. Nel 2018 saranno approvati ulteriori 80 ISA.

Gli ISA sono costituiti da un insieme di indicatori elementari di affidabilità e di anomalia, costruiti sulla base di una nuova metodologia statistico-economica, e definiscono il livello di affidabilità fiscale del contribuente su una scala da 1 a 10.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**